

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
TEAM SERVICES SOC.COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORUZZO UD VIA COLMALISIO
20/2

Numero REA: UD - 296625

Codice fiscale: 02900650306

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

dell'art. 13 dello statuto

Il capitale sociale risulta attualmente di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) già interamente versato, come i comparenti stessi mi dichiarano, con una quota del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) sottoscritta da ciascuno dei soci.

Articolo 7)

Possono essere soci tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dallo statuto sociale

Articolo 8)

La qualità di socio si perde oltre che nei casi previsti dalla legge, per quanto stabilito dallo statuto sociale

Articolo 9)

L'utile netto risultante dal bilancio verrà ripartito secondo quanto previsto dallo statuto sociale

Articolo 10)

I comparenti nominano Macor Valentina amministratore unico della società, la quale presente accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità prevista dal Codice Civile e richiede l'iscrizione della nomina presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 2383 IV co. cod. civ. come richiamato dall'art. 2475 cod. civ.

L'organo amministrativo come sopra nominato resterà in carica sino a revoca

Articolo 11)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette)

Articolo 12)

I comparenti delegano il nominato amministratore unico a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società

Articolo 13)

Le spese del presente atto e quelle di costituzione per un ammontare globale ed approssimativo di circa Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) sono a carico della Società.

Si chiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 tab. all. B D.P.R. 642/'72

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede sociale è il seguente:

Moruzzo (UD) via Colmalisio n. 20/2

Ai fini della l. 151/'75 Macor Valentina dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni, Cecone Sabina dichiara di essere di stato libero e De Luca Debora dichiara di essere nubile

Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale retta dal Titolo VI del libro quinto del cod. civ. nonché dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:

"COOPERATIVA SOCIALE TEAM SERVICES SOC.COOP."

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 II co. del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Alla presente cooperativa si applicano anche:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

ARTICOLO 2 - La società ha sede nel Comune di Moruzzo (UD).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune predetto.

Spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3 - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 4 - La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b),

della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Il socio, nell'ambito della cooperativa, dispone collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione, partecipa alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo aziendali, nonché ai risultati economici della gestione.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.

att. c.c.).

Le regole di svolgimento dell'attività mutualistica e i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi dell'art. 2521 u.c. cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 6 l. 142/'01 con la precisazione che tale regolamento dovrà definire l'organizzazione del lavoro dei soci stessi secondo le tipologie lavorative previste dal D.Lgs. 276/'03.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

ARTICOLO 5 - La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali ed ospedaliere, presso enti e soggetti pubblici e privati (anche esemplificativamente pulizie di pannelli fotovoltaici);
- servizi di pulizia e spazzamento di strade ed aree pubbliche;
- servizi di spazzamento strade da neve, spargimento sale;
- servizi di disinfestazione e derattizzazione ed attività consimili;
- servizi di bonifica in relazione a siti di qualsiasi tipo;
- la realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini e parchi, sfalcio, diserbo, giardinaggio ed interventi di arredo urbano, vendemmia e raccolta frutta e/o verdura e comunque l'esecuzione di lavori agricoli di ogni genere, la coltivazione di fondi di proprietà sociale e/o di terzi, l'allevamento di animali e comunque le attività agricole connesse ex art. 2135 III co. cod. civ;

- servizi inerenti specifiche fasi di lavorazione dei prosciutti e delle carni in genere quali sugnatura, stuccatura, toelettatura e disosso;
- la gestione e la manutenzione di vivai e/o serre di produzione e vendita;
- lo smaltimento delle acque e dei fanghi industriali, gli spurghi e la gestione e manutenzione degli impianti di depurazione nonché servizi materiali nel campo dello smaltimento dei rifiuti e nel settore ambientale;
- la gestione di parchi e riserve naturali;
- la gestione di centri di raccolta comunali e di isole ecologiche;
- servizi di facchinaggio, movimentazione merci ed altre attività complementari ed ausiliarie alle precedenti;
- servizi logistici di stoccaggio e di gestione di magazzini per conto di enti pubblici e privati con l'ausilio di mezzi meccanici se del caso, nonché lo svolgimento di attività ad esse preliminari e complementari quali l'imballaggio, l'insacco, la pesatura, la pressatura ed il deposito, tutte da svolgersi in conformità alle vigenti norme di legge;
- la produzione, la lavorazione e l'assemblaggio anche per conto di terzi, di elementi e di prodotti semilavorati in relazione a qualsiasi settore;
- autotrasporto di cose per conto di terzi, traslochi, autotrasporto per conto proprio;
- autotrasporto di persone nonché servizi di accompagnamento e preaccoglienza di qualsiasi tipo;
- servizi di sgombero di rifiuti e di altri materiali ed autotrasporto degli stessi per conto terzi, nonché tutte le operazioni connesse alle precedenti, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in genere e comunque la gestione di impianti di smaltimento e selezione di rifiuti;
- lavori cimiteriali, gestione di cimiteri ed aree connesse, di celle e servizi mortuari presso enti e soggetti pubblici e privati;
- lavori di manutenzione e riparazione nei settori edile, stradale, meccanico, elettronico ed elettrico ed idraulico (con riferimento a impianti e attrezzature di qualsiasi tipo);
- lavori di tinteggiatura e verniciatura;
- gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- la gestione di servizi di lavanderia, stireria e tintoria per strutture collettive pubbliche e private;
- attività di ristorazione, attraverso la gestione di mense, ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar, centri di agriturismo e simili e l'organizzazione di banchetti e cerimonie, nonché attività di gestione di colonie, ostelli, locande, alberghi, centri di accoglienza e simili;
- attività di montaggio e smontaggio di stands fieristici, assistenza nella organizzazione di fiere, mostre permanenti e temporanee, congressi, convegni;

- attività di portierato, custodia, sorveglianza e vigilanza in generale;
- la gestione di canili, ricovero animali e servizi di cinovigilanza;
- la distribuzione di materiale in genere, anche pubblicitario, affissioni e volantinaggio in genere per conto proprio e di terzi;
- la gestione di parcheggi ed autorimesse;
- servizi di catalogazione ed attività di inventario, riordino e gestione di biblioteche, archivi e simili, compresa attività di archiviazione ottica, trascrizione testi e sbobinamento nonché servizi di segreteria, di traduzione e di interpretariato;
- servizi materiali di supporto nel settore del turismo, della cultura e dell'ambiente (quali esemplificativamente attività delle guide e degli accompagnatori turistici);
- l'effettuazione di lavorazioni di qualsiasi tipo nel settore dell'industria e/o dell'artigianato;
- l'attività di manutenzione e riparazione di pannelli fotovoltaici e comunque di impianti di qualsiasi tipo nel settore delle c.d. "energie rinnovabili";
- la promozione, predisposizione e/o gestione di attività ricreative culturali, museali e congressuali, incontri, manifestazioni, spettacoli, viaggi ed escursioni.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

La cooperativa per il raggiungimento degli scopi di cui sopra potrà avvalersi di comitati tecnico - scientifici - culturali consuntivi

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere, con esclusione delle attività riservate dal D. Lgs. 385/'93 e dal D.Lgs. 58/'98, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie e tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà in particolare a tal fine e comunque non in via prevalente nè nei confronti del pubblico:

- a) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio;
- b) rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, di enti cui la cooperativa aderisce o di altre cooperative

In particolare la società potrà assumere dallo Stato, da enti pubblici, da società e da privati in genere lavori e appalti di opere pubbliche e private, sia per asta pubblica, sia per licitazione privata, sia a trattativa privata

La società per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale

può altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della l. 59\ '92 e succ. mod. e integr.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano; perciò, su deliberazione dell'organo amministrativo, potrà aderire ad organizzazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali, nonché ad altri organismi che si propongono iniziative di attività mutualistiche e/o cooperativistiche.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione nell'albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

La società cooperativa può raccogliere risparmio presso soci e/o dipendenti con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari alle condizioni e limiti di cui rispettivamente all'art. 6 u.c. e 7 u.c. della delibera CICR n. 1058 del 13 luglio 2005 (come integrata dal provvedimento Bankitalia del 21 marzo 2007).

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo prescritto dalla legge.

Può essere compreso tra 3 e 8 solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che compiuto il diciottesimo anno d'età, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, indirizzo di studi, possano partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (solo se la cooperativa sociale s.r.l. raggiunga il numero di almeno nove soci)

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-

genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano

anche ai soci volontari;

3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);

7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima. E' fatto salvo il disposto del successivo articolo 8.

Possono essere ammessi come soci cooperatori persone giuridiche ed elementi tecnici e/o amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'Ente.

ARTICOLO 6 BIS - Possono essere ammessi soci cooperatori in una categoria speciale (denominata "soci cooperatori in prova") in ragione dell'interesse alla loro formazione e al loro inserimento nell'impresa; tali soci non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e l'appartenenza a tale categoria speciale non può protrarsi oltre il quinquennio e, decorso tale termine, il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari a 1/3 di quanto a questi ultimi attribuito. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori effettivi, rispetto ai soci in prova, nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.

I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in

relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Entro il termine del periodo di prova, come stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, sarà ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in prova dalla società.

Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purché la durata complessiva della prova non ecceda i cinque anni.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

ARTICOLO 7 - Chiunque desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale deve indicare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio (se persona fisica); la denominazione o ragione sociale, la sede ed il codice fiscale (se il richiedente non è persona fisica);
- b) titolo di studio o altra competenza;
- c) effettiva attività svolta;

- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto;
- e) la persona delegata a rappresentare il richiedente in tutte le istanze (quando non trattasi di persona fisica);
- f) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo attinente all'instaurando rapporto;
- g) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere comunque inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs.C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi con racc. A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, anche l'eventuale sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528 II co. cod. civ.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - I soci sono obbligati:

- a) a versare l'importo della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità di questa.

I soci cooperatori momentaneamente non impegnati in modo diretto nell'attività sociale possono, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, esercitare attività lavorativa con altre cooperative e prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che esplicino attività identiche a quelle della Cooperativa.

ARTICOLO 9 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione. Oltre che nei casi previsti dall'arti-

colo 2473 C.C. in quanto applicabili e dall'art. 2530 u.c. cod. civ. il recesso è consentito quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo con raccomandata A/R da inviare entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci) della decisione che legittima il recesso, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento con la precisazione che se il fatto che legittima il recesso non consiste in una decisione il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio (fermo l'obbligo dell'organo amministrativo di comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni da quello in cui esso stesso ne è venuto a conoscenza)

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

In caso di esercizio del diritto di recesso, deve farsene annotazione nel libro soci

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale

ARTICOLO 10 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi o risulti gravemente inadempiente in relazione alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto dai regolamenti o dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

g) che sia interdetto, inabilitato o a cui sia nominato un amministratore di sostegno ai sensi degli artt. 404 e ss. cod. civ.

h) che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguito senza indugio dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 11 - L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo con le modalità previste in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto.

Se abbiano diritto a subentrare nella partecipazione più eredi o legatari (che abbiano i requisiti relativi) gli stessi, coeivamente al subentro in società a seguito di loro ammissione, devono nominare un rappresentante comune per l'esercizio di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali (ivi compresi quelli relativi ai ristorni)

ARTICOLO 12 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale del capitale effettivamente versato (al netto delle perdite imputabili a capitale) secondo le modalità previste dall'art. 2535 co. I e II cod. civ.. Le somme versate a titolo di sovrapprezzo non sono rimborsabili in alcun caso.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti

della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) dalla riserva legale e da eventuali riserve straordinarie formate dalle somme versate a titolo di sovrapprezzo e dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo vanno considerate come riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della l. 904/'77 e pertanto non possono essere distribuite fra i soci sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e/o delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

ARTICOLO 14 - La quota sottoscritta dal socio cooperatore può essere versata a rate e precisamente:

- a) almeno il 20% al momento della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo

ARTICOLO 15 - Le quote dei soci cooperatori sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, con applicabilità delle previsioni normative dettate dall'art. 2530 co. II, III, IV e V cod. civ.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventa-

rio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile.

Gli amministratori, ed il sindaco unico se nominato (o il collegio sindacale se nominato), documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione del sindaco unico se nominato (o dei sindaci se nominati) - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (con obbligo degli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.)

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sui ristorni spettanti ai soci fermo il rispetto della proporzione rispetto alla quantità e qualità degli scambi mutualistici per ciascun socio; l'assemblea nella delibera di distribuzione dei ristorni può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 2545 sexies u.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva legale;
- b) alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59/'92 nella misura del 3%;
- c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dalla assemblea e che non potrà superare, in ogni caso il limite massimo consentito dalla legislazione vi-

gente per garantire il godimento alla cooperativa delle agevolazioni tributarie (nonchè alla remunerazione degli strumenti finanziari ove emessi anche ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545 sexies cod. civ. comunque nei limiti fissati dall'art. 2514 cod. civ.);

d) alle riserve straordinarie (indivisibili ai sensi dell'art. 12 l. 904/'77) che l'assemblea volesse costituire o ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della l. 59/'92.

Gli utili non assegnati ai sensi dei punti precedenti e non distribuiti ai soci dovranno essere destinati a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società sia al suo scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 17 - Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il sindaco unico (o il Collegio Sindacale).

A) ASSEMBLEA

ARTICOLO 18 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto nell'assemblea coloro che risultino già iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci; ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota di cui è titolare.

Le decisioni dei soci devono essere adottate con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio della Regione del Friuli Venezia Giulia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico se nominato (o dal collegio sindacale, se nominato), o anche da un socio.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali con la precisazione che risulta utilizzabile ai predetti fini anche la raccomandata a mano e che in caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica l'avviso deve essere spedito presso il numero di utenza fax o l'indirizzo di posta elettronica indicati nel libro soci con la precisazione che i soci che non intendono

indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o che revocano alcuna delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata o nelle altre modalità previste dallo statuto per le quali non sia richiesta l'utenza o l'indirizzo non indicato e/o poi revocato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico se nominato (o i sindaci se nominati in presenza del collegio sindacale), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se gli amministratori e il sindaco unico se nominato (o i sindaci se nominati in presenza del collegio sindacale), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, in cui dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 19 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un altro socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

La delega non può essere conferita ad amministratori, a dipendenti, né al sindaco unico se nominato (né ai sindaci se nominati in presenza del collegio sindacale) o al revisore della società.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal

notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente statuto; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a r.l. se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20 - La società può essere amministrata alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero variabile da 3 a 5 amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- b) da un Amministratore Unico

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

Gli amministratori possono anche non essere soci con la precisazione che però la maggioranza degli stessi ai sensi dell'art. 2542 II co. cod. civ. deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo determinato di volta in volta dai soci al momento della nomina, o sino a revoca e sono rieleggibili.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero

dispari, si applica l'art. 2386 cod. civ.

Agli amministratori potrà essere riconosciuta oltre al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio del loro ufficio un compenso per lo svolgimento della loro attività, determinato dai soci; tuttavia tale determinazione nei casi previsti dall'art. 2389 III co. cod. civ. per gli amministratori investiti di particolari cariche è compiuta dal consiglio di amministrazione

A ciascun Amministratore potrà essere riconosciuta un'indennità di cessazione carica (T.F.M.) liquidabile alla cessazione definitiva del rapporto e di importo pari alla sommatoria delle quote accantonate a tale titolo dalla società ed iscritte in apposita voce del bilancio annuale denominata "Fondo Trattamento di Fine Mandato Amministratori". L'ammontare della quota annua viene determinato con decisione dai soci; l'importo così determinato potrà essere investito quale premio annuo di una polizza di assicurazione sulla vita a capitalizzazione, avente come contraente e beneficiaria la società e come assicurato l'amministratore.

Nel caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina. Può anche eleggere, ove lo creda opportuno, qualora non vi abbiano provveduto i soci, un Vice Presidente ed un Segretario anche estraneo ed uno o più Amministratori Delegati.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale; in questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè nel territorio della Regione del Friuli Venezia Giulia, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due membri.

Esso è convocato con avviso da spedire con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (e quindi anche con fax o e-mail) a tutti gli amministratori, sindaco unico se nominato (o sindaci effettivi se nominati) e revisore se nominato almeno tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima (con la precisazione che in caso di ricorso al fax o e-mail gli avvisi vanno spediti al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dagli amministratori e risultanti dal libro delle decisioni degli amministratori). Il Consiglio di Amministrazione, in difetto di tale formalità o termini, delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del sindaco unico, se nominato (o dei sindaci effettivi, se nominati).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presen-

ti, in caso di parità la proposta si intende respinta. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni per rappresentanza. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che per legge sono riservate in modo tassativo ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione - ferma l'impossibilità di delegare le attribuzioni di cui all'art. 2381 e 2544 cod. civ. - può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati con conseguente applicabilità in tal caso delle previsioni normative dell'art. 2381 co. III, V e VI cod. civ.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i compiti e gli emolumenti.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, qualora esista un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo o a ciascun Amministratore Delegato nominato; qualora esista l'Amministratore Unico a quest'ultimo.

C) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La società può nominare (con scelta rimessa alla decisione dei soci all'atto della singola nomina) il collegio sindacale (o il sindaco unico) o il revisore; la nomina del collegio sindacale (o del sindaco unico) è obbligatoria qualora si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 cod. civ. ed in tal caso la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale (o dal sindaco unico) o dal revisore (o società di revisione) in ossequio alle previsioni normative dell'art. 2477 V co cod. civ.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti ed il Presidente dello stesso è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci (o il sindaco unico) devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22 - In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto (in conformità alle previsioni normative dell'art. 2514 lett. d cod. civ.) al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, con le maggioranze richieste per la modifica del presente statuto determina:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità degli stessi, le regole di funzionamento del collegio con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
- i criteri in base a cui deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 23 - Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/'03, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie.

L'Arbitro o gli arbitri sono nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società; in caso di colle-

gio arbitrale gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale e la sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente del collegio.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/'03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/'03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale

ARTICOLO 24 - Le seguenti clausole mutualistiche:

a - divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b - divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c - divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;

d - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede

di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 25 - Per tutto quanto non è espressamente contemplato dall'atto costitutivo e dal presente statuto che ne fa parte integrante, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di società cooperative rette dai principi di mutualità agli effetti tributari

Io notaio

dell'atto ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su sei fogli per pagine ventiquattro.

Sottoscritto alle ore sedici e cinquantasei

F.to Macor Valentina Cecone Sabina De Luca Giordano Cosimo
Cavallo notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese

San Daniele del Friuli, lì 8 settembre 2017